

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1332

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge sono riaperti i termini della delega legislativa contenuta nell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, per le quali il termine di recepimento è già scaduto o è di prossima scadenza.

Si tratta della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La delega legislativa per l'attuazione delle tre direttive, prevista dall'articolo 1 della

legge comunitaria per il 2004, è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.

Limitatamente all'attuazione della citata direttiva 2004/39/CE, l'articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 ha prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.

Occorre pertanto dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento delle prime due direttive, già è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento *ex* articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE e procedura d'infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

